



COMUNE DI SAN PANCAZIO SALENTINO
- Provincia di Brindisi -
Settore Affari Generali

Piazza Umberto I n. 5 – tel. 0831.660211

p.iva: 00198010746

www.sanpancraziosalentino.gov.it

P.E.C.: segreteria.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI**

A. S. 2026/27 E 2027/28

il R.U.P.
Avv. Maria A. Puricella



ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico, dal lunedì al venerdì, in favore di circa n. 24 alunni, con priorità ai residenti e/o domiciliati nelle contrade, frequentanti le scuole statali in San Pancrazio Salentino (BR) di seguito specificate:

1. Scuola dell'infanzia:

- Maria Montessori, via San Pasquale
- Don Tonino Bello, via Firenze;
- G.Rodari, via A. Moro

2. Scuola Primaria:

- Don Milani, via La Carra
- G. Verga, via Stazione

3. Secondaria di I grado:

- A. Manzoni, via Cialdini

4. Secondaria II Grado

- I.I.S.S. Epifanio Ferdinando, via Deledda

L'indicazione delle suddette scuole, così come quella del numero degli utenti, è meramente indicativa, in quanto solo sulla base delle richieste del servizio sarà possibile definire esattamente i percorsi e il numero di alunni da trasportare verso i diversi plessi scolastici. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado verranno ammessi al servizio solo a condizione che sussista la disponibilità di posti, previo esaurimento delle richieste degli alunni dell'infanzia e del I primo ciclo di istruzione.

L'Ente appaltante si riserva, tuttavia, di variare, per eventuali sopravvenute esigenze, le sedi scolastiche senza che ciò possa costituire nuove pretese da parte dell'aggiudicatario.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, dovrà effettuare il servizio anche per una minore o maggiore quantità rispetto a quella sopra indicata, nel limite di 1/5 della stessa.

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse e, pertanto, non potrà essere sospeso o abbandonato, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni del Codice della strada e di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti in materia di trasporto scolastico o che verranno successivamente emanate.

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura necessarie alla realizzazione del servizio per l'intera durata dell'appalto, quali:

- manutenzione ordinaria che si renda necessaria, attività di formazione, spese generali, pulizia, prestazioni professionali e di coordinamento, copertura assicurativa del personale e RCT, revisione annuale (e attività preparatoria necessaria), eventuale utilizzo del mezzo sostitutivo, utile di impresa e quant'altro necessario.

È a carico della ditta aggiudicataria ogni spesa necessaria ad assicurare il regolare funzionamento dell'automezzo, ad eccezione del carburante perché il rifornimento di energia elettrica avverrà attraverso la colonnina elettrica di proprietà comunale installata all'interno del luogo di ricovero del veicolo. A tal fine, sarà cura del conducente assicurarsi di mettere in carica lo scuolabus elettrico affinché la carica sia sempre adeguata a consentire la regolarità del servizio.

Restano a carico dell'ente le spese per tasse di circolazione e per RCA. Lo scuolabus comunale verrà consegnato perfettamente funzionante e pulito.

L'ente fornirà altresì gli accompagnatori scuolabus.

ART. 2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere garantito nel rispetto del calendario scolastico di ciascuna scuola, comunicato all'appaltatore prima dell'avvio di ciascun anno scolastico.

Il trasporto dovrà essere espletato nel rispetto degli orari di entrata e di uscita degli alunni, diversificati in ossequio ai principi di autonomia scolastica da parte di ciascuna istituzione scolastica.

In caso di variazioni temporanee dell'orario delle lezioni da parte delle istituzioni scolastiche, la ditta è tenuta a rispettarle, purché le stesse siano tali da permettere che il servizio sia effettuato compatibilmente con i mezzi concessi in comodato. Le variazioni devono essere comunicate dalle scuole interessate con congruo anticipo.

Il servizio consiste nel prelievo degli utenti iscritti al servizio dalle proprie abitazioni, secondo il piano di lavoro concordato e l'accompagnamento presso le scuole. Gli alunni dovranno essere ripresi dalle scuole e riaccompagnati a casa e riconsegnati ai genitori o familiari delegati.

Gli automezzi dovranno giungere nelle scuole in tempo utile per l'inizio delle lezioni e prima del termine delle stesse.

L'accesso sugli scuolabus non è consentito ai soggetti non interessati allo svolgimento del servizio.

L'appaltatore dovrà avvalersi di un sistema di comunicazione diretta con i soggetti fruitori del servizio, al fine di trasmettere alle famiglie ogni eventuale comunicazione pervenuta all'ufficio comunale dagli istituti scolastici in ordine agli orari scolastici e gestire eventuali assenze degli alunni fruitori del servizio.

ART. 3 – SERVIZI EXTRASCOLASTICI

La ditta si impegna ad effettuare su richiesta della scuola, che dovrà pervenire almeno tre giorni prima e previo nulla-osta da parte dell'ufficio comunale preposto, servizi supplementari per attività didattiche, educative e manifestazioni sportive, culturali e ricreative (anche per alunni di scuola dell'infanzia).

Tale servizio dovrà essere assicurato senza oneri aggiuntivi, per un numero di uscite extrascolastiche non superiori a n. 20 per anno scolastico (nel rispetto della capienza massima del mezzo), per percorsi non superiori ai 20 km.

ART. 4 – PIANO DI LAVORO

L'appaltatore, ricevuta copia dell'elenco dei richiedenti il servizio distinto per scuole dall'ufficio scolastico comunale, provvederà a redigere, entro i successivi 7 (sette) giorni, un piano di lavoro dettagliato che tenga conto:

- Della percorrenza giornaliera, stimata in circa 80 km complessivi;
- Dei plessi scolastici da raggiungere e dell'elenco degli alunni da trasportare con relativi nominativi, indirizzi, plessi scolastici frequentati.
- Del percorso seguito, degli orari di partenza e di arrivo per e dai plessi scolastici.

Detto piano è soggetto a variazioni nel corso dell'anno scolastico qualora dovessero verificarsi gli eventi di seguito riportati:

- Diversa ubicazione dei plessi scolastici;
- Aumento o diminuzione dei plessi scolastici;
- diminuzione del numero degli alunni che fruiscono del servizio e/o sostituzione con nuovi iscritti.

ART.5 – VEICOLI DA ADIBIRE AL TRASPORTO

Per l'espletamento del servizio l'appaltatore dovrà utilizzare il veicolo concesso in comodato d'uso gratuito dall'Ente.

L'automezzo di proprietà dell'Ente verrà consegnato all'appaltatore perfettamente in regola con gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di tassa di circolazione e obblighi assicurativi, mentre sarà onere della ditta aggiudicataria sottoporre lo stesso, secondo la disciplina vigente, alla revisione periodica presso la Motorizzazione civile o le autofficine autorizzate.

Lo scuolabus di proprietà comunale, conformi alle vigenti disposizioni di legge e omologato per il trasporto persone, è in possesso delle seguenti caratteristiche:

n. 1 Ford Transit, targa GZ043YH, N. 24 posti seduti +1 accompagnatore e + 1 conducente, oppure 22 seduti + 1 sedia a rotelle + 1 accompagnatore + conducente, immatricolato il 28.07.2025, elettrico, attrezzato per la disabilità;

L'appaltatore si obbliga a garantire la piena efficienza del mezzo di trasporto utilizzato per l'espletamento del servizio, curandone la perfetta manutenzione interna ed esterna, nonché l'igiene e il decoro secondo le prescrizioni in materia.

L'appaltatore dovrà avere la disponibilità di un mezzo sostitutivo per il trasporto persone, da dichiarare in sede di partecipazione alla gara e dimostrare all'atto dell'avvio del servizio.

Il veicolo messo a disposizione dall'appaltatore dovrà essere utilizzato come mezzo sostitutivo in caso di malfunzionamento/avaria o altro che renda impossibile l'utilizzo degli scuolabus di proprietà comunale e dovrà essere conforme a quanto stabilito dal D.M. 18.04.1977 e ss.mm.ii. recante "caratteristiche costruttive degli autobus", dal D.M. 31.01.1997, recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", dalla Circolare 11.03.1997, dal Decreto del Ministro dei Trasporti dell'1.04.2010 e da ogni altra disposizione in materia.

In particolare, dovrà:

- possedere i requisiti di omologazione e idoneità alla circolazione di cui all'articolo 75 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992);
- essere regolarmente immatricolato, a norma dell'articolo 93 del suddetto codice, presso la Motorizzazione civile, in data non anteriore all'anno 2010;
- essere munito di carta di circolazione e dei documenti previsti dall'articolo 180 del Codice;
- essere in regola con le revisioni previste dall'articolo 80 del Codice;
- essere utilizzato nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel Codice della strada e nel relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- possedere requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento;
- essere in regola con gli obblighi fiscali e assicurativi.

In caso di utilizzo del mezzo sostitutivo nulla sarà dovuto all'appaltatore in quanto l'importo stimato dell'appalto è comprensivo anche degli oneri derivanti da tale utilizzo.

Qualora l'automezzo diventasse inefficiente nel corso dell'appalto, lo stesso dovrà essere tempestivamente sostituito con altro mezzo avente analoghe caratteristiche, in stato di perfetta efficienza, in modo da non interrompere la continuità del servizio. In tal caso l'aggiudicatario dovrà dare preventiva e tempestiva comunicazione all'ente della sostituzione, inoltrando la documentazione dell'automezzo da utilizzare e indicando il periodo di sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna a adeguare o sostituire il mezzo messo a disposizione a seguito di sopravvenute prescrizioni senza che ciò possa costituire nuove pretese da parte dello stesso nei confronti del committente.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà dimostrare al competente ufficio comunale di essere proprietario o di avere la disponibilità, per l'intera durata del servizio, dell'automezzo di cui sopra, producendo la documentazione afferente il contratto di acquisto, di locazione o altro titolo, il numero di targa, il libretto di circolazione, la polizza assicurativa e quant'altro necessario.

In ogni caso, è a disposizione dell'ente altro scuolabus Fiat Iveco, targa EN832BX, n. 27 posti, di cui 1 autista, un accompagnatore, n. 24 normodotati e un disabile in carrozzella, immatricolato il 18.12.2012, diesel, attrezzato per la disabilità, km percorsi circa 165.000 (a novembre 2025), ultima revisione gennaio 2026.

Tale veicolo potrà comunque essere utilizzato in caso di malfunzionamento del veicolo elettrico nel caso in cui il mezzo sostitutivo dell'appaltatore sia indisponibile per ragioni di tempo o altro. Per tale ragione si consegnano le chiavi all'appaltatore, con onere di occuparsi della revisione, verificare periodicamente la funzionalità dello stesso e la presenza di adeguato carburante.

ART. 6 – IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto non sarà suddiviso in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal momento che le prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un unico di servizio.

L'importo del servizio riferito a due anni scolastici è pari a **€ 46.129,32 oltre IVA (totale € 50.742,25 IVA inclusa)**.

Si precisa che in merito agli oneri della sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00.

Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

L'appalto è finanziato quasi prevalentemente da risorse del bilancio comunale e in minima parte dal contributo regionale erogato in sede di riparto dei fondi per il Diritto allo studio ai sensi della L.R. n. 31/2009.

Ai fini del combinato disposto dell'articolo 26, comma 6, del D.lgs n. 81/2008 del 2008, e dell'art. 41, comma 13, del D.lgs 36/2023, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali sono ritenuti congrui.

ART. 7 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di due anni scolastici (da settembre a giugno).

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Decreto legislativo 36/2023.

L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti.

È vietato il rinnovo tacito del contratto.

Art. 8 - MODALITÀ DI COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE DEI MEZZI E ASSISTENTE

Durante lo svolgimento del servizio, il conducente dei mezzi deve sempre tenere un comportamento rispettoso e adeguato all'età degli utenti; in particolare, deve osservare le seguenti prescrizioni:

- rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
- non fumare sui mezzi o bere bevande alcoliche;
- non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero dei posti a sedere consentito dalla carta di circolazione;
- assicurarsi che a bordo degli automezzi i passeggeri stiano seduti;
- controllare che gli zaini o comunque il materiale personale degli alunni sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e di discesa;

- non permettere l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, né tanto meno trasportare animali;
- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
- consegnare immediatamente al Comune oggetti rinvenuti sugli automezzi, qualunque ne sia il valore o lo stato;
- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere.
- Qualora perdurasse un comportamento scorretto da parte di uno o più alunni potrà esprimere richiamo verbale dell'alunno con avviso informale alla famiglia e segnalazione al Comune;
- regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina ogni responsabilità;
- rispettare le fermate stabilite dal Comune;
- verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune all'Appaltatore;
- segnalare al Servizio comunale competente la presenza di alunni non compresi nell'elenco del Comune;
- assicurarsi, che, al momento della discesa, il minore sia ripreso in consegna dal genitore o da altra persona autorizzata, precisando che, in caso contrario, il minore dovrà rimanere in custodia all'autista sull'automezzo e dovrà essere avvisata immediatamente la famiglia; qualora i familiari non provvedessero immediatamente a ritirare il minore, lo stesso sarà accompagnato alle forze dell'ordine.

ART. 9 - PERSONALE

Il servizio dovrà essere prestato con il mezzo di proprietà dell'Amministrazione secondo il calendario scolastico stabilito dalle competenti autorità.

Lo scuolabus deve essere condotto da un autista in possesso dei seguenti requisiti:

- carta di qualificazione del conducente di cui al D.M. 7 febbraio 2007;
- idoneità fisica e psico-attitudinale, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del DPR 753/80 e dei successivi Decreti del Ministero dei trasporti del 23.02.1999 e 10.07.2006;
- requisiti di moralità previsti per l'accesso al pubblico impiego.

Su ogni veicolo deve essere presente un accompagnatore, messo a disposizione dall'ente.

I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto al servizio gestito dall'Appaltatore fanno capo esclusivamente allo stesso; pertanto, nessun rapporto di lavoro viene instaurato tra il Comune e il suddetto personale.

L'affidataria dovrà utilizzare, per lo svolgimento del servizio, personale assunto secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto, inoltre, del Regolamento Regionale 27 novembre 2009 n. 31 "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", applicando condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, assolvendo, altresì, a tutti i conseguenti oneri, previdenziali, assicurativi e similari.

L'aggiudicatario deve applicare nei riguardi del proprio personale, soci (se in forma cooperativa) o dipendenti, tutte le leggi, regolamenti e disposizioni dei contratti di lavoro, sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, con espresso esonero da parte dell'Amministrazione comunale di ogni responsabilità in merito.

L'aggiudicataria assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza ed applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore ed in ogni altro accordo decentrato a livello territoriale ed aziendale, se migliorativo dei precedenti, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche od integrazioni. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino a sostituzione o rinnovo degli stessi. Il mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato, sarà oggetto di risoluzione del contratto.

Si impegna, inoltre, a rispettare lo Statuto dei Lavoratori ed a risolvere eventuali controversie davanti al giudice del Lavoro previa conciliazione. Il Comune è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nei servizi.

La ditta dovrà inoltre garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto il Comune da oneri di istruzione del personale incaricato; il personale della ditta dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato ed attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione.

Responsabilità della ditta è il controllo del possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle normative vigenti; le certificazioni dovranno essere conservate presso le strutture, a disposizione per la visione da parte del personale direttivo della struttura e di quello a ciò abilitato a norma di legge.

La Ditta appaltatrice si impegna a garantire la stabilità del personale, fatti salvi i casi dovuti a fatti imprevedibili o concordati con l'Amministrazione, assicurando in tal modo continuità relazionale con gli utenti del servizio.

In caso d'inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale e/o da mancanza di onestà e moralità accertata in base a riscontri oggettivi anche su segnalazione dell'utenza, negligenza operativa, imperizia ed inosservanza dei propri compiti verso l'utente, l'aggiudicatario provvederà all'immediata sostituzione dell'operatore con altro personale avente i requisiti professionali richiesti entro un tempo massimo di cinque giorni.

In caso di ripetute ed accertate inadempienze e anche nel caso in cui si sia determinata una condizione di incompatibilità ambientale per l'operatore comunque lesiva del buon andamento del servizio, su richiesta scritta e motivata del Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione inoltrata all'impresa, gli operatori dovranno essere allontanati dall'esecuzione del servizio; in tale evenienza l'appaltatore si impegna a sostituire il personale impiegato con altro personale della medesima qualifica, dandone immediata comunicazione, come sopra detto.

Il rifiuto alla sostituzione da parte dell'impresa potrà comportare la rescissione del contratto. Con riferimento alle sostituzioni e al turn over:

a) l'aggiudicatario deve garantire la sostituzione del personale assente, anche per un solo giorno, per malattia, ferie ed altre cause di forza maggiore, con operatori con la stessa qualifica di quelli sostituiti. Le eventuali sostituzioni o modificazioni dovranno essere comunicate al Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione;

b) l'aggiudicatario deve garantire la piena e pronta disponibilità di operatori supplenti in sostituzione dei titolari, con le medesime caratteristiche professionali ed in possesso dei requisiti previsti, allo scopo di consentire in qualunque momento le necessarie sostituzioni degli operatori assenti secondo le modalità previste nel presente capitolato;

c) l'aggiudicatario, in caso di sostituzione del personale per causa di forza maggiore (decesso, maternità, dimissioni, ecc.), è tenuto a segnalare tempestivamente e con comunicazione preventiva scritta la sostituzione definitiva, o superiore ad un mese, allegando il relativo titolo professionale. La comunicazione dovrà essere inoltrata con almeno 10 giorni di anticipo al Responsabile dell'Ufficio Servizi Scolastici.

d) l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la totale copertura degli orari del servizio anche nei casi in cui il personale, per imprevisti non possa completare il proprio turno di lavoro, provvedendo alle necessarie sostituzioni dei lavoratori assenti.

Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, viene instaurato tra l'Amministrazione aggiudicatrice ed il personale dell'aggiudicataria, la quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei loro confronti.

ART. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.

A tale scopo la Ditta aggiudicataria provvederà a stipulare, con una Compagnia di assicurazione, una polizza RTC nella quale sia esplicitamente indicato che l'Ente è considerato "terzo" a tutti gli effetti e prestata per massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:

- sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00;
- sezione RCO massimale non inferiore ad € 500.000,00.

Ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti dei suddetti massimali, l'aggiudicataria dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare l'Amministrazione da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse derivare.

Tale polizza è a copertura di eventuali danni causati a terzi da qualsiasi atto o negligenza derivante da azioni realizzate dal proprio personale durante l'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento.

In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre per l'intera durata del contratto di appalto anche il servizio in oggetto svolto per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice, precisando che il massimale non è inferiore a quello da questa richiesto.

La documentazione probatoria relativa a tali assicurazioni dovrà essere esibita all'atto della sottoscrizione del contratto e, della stessa, l'Amministrazione provvederà a trattenere copia.

ART. 11 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge n.146 del 13.06.1990, disciplinati dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.

Essi, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

Qualora si riscontrasse l'arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'impresa appaltante per l'esecuzione d'ufficio, con il totale e completo recupero dell'onere e dei conseguenti danni a carico dell'appaltatore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e ss.mm.ii. e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi della citata norma.

È comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 12 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA

Alla scadenza del contratto, o nel caso di suo scioglimento anticipato, i mezzi forniti dall'Amministrazione dovranno essere restituiti in perfetto stato manutentivo e perfettamente puliti ed igienizzati.

ART. 13 - CONTROLLO DEL SERVIZIO E REPORTISTICA

Ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. il Comune di San Pancrazio Salentino effettuerà la vigilanza e controllo dei servizi oggetto del presente appalto attraverso il RUP e, se del caso, il "Direttore dell'Esecuzione del Contratto", nominato prima dell'avvio del servizio, cui sono affidate le competenze previste dall'art. 111, comma 2 e dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 (G.U. n. 111 del 15.05.2018) ed in particolare quanto previsto dagli artt. da 16 a 22.

Per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, il personale incaricato dal Comune di San Pancrazio Salentino può effettuare sopralluoghi, ispezioni, anche senza preavviso.

Qualora vengano riscontrate negligenze e/o inadempienze da parte dell'appaltatore, il Comune provvederà ad inoltrare a quest'ultimo comunicazione scritta (tramite PEC) corredata da tutti gli elementi utili alla contestazione del fatto (rapporti di servizio, verbali della Polizia Locale, rilevamenti fotografici e quant'altro): l'Appaltatore è tenuto a porvi rimedio entro tre giorni dalla contestazione.

Le segnalazioni di disservizi, effettuata nelle modalità sopra citate, oltre a costituire presupposto per l'eventuale applicazione delle penali previste dal presente capitolato, costituiscono provvedimento di "messa in mora".

Tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore successive, l'Appaltatore è tenuto a segnalare al RUP le inadempienze od irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio.

Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l'Appaltatore non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Comune.

ART. 14 – REPERIBILITA'

L'appaltatore è tenuto a disporre di un servizio di pronto intervento dotato di personale e mezzi reperibili al fine di far fronte ad eventuali emergenze e urgenze.

Tale servizio dovrà attivarsi entro un'ora dalla segnalazione da parte del Comune e/o da altro soggetto dallo stesso autorizzato al numero telefonico comunicato al Comune entro l'avvio dei servizi e comunque ogni qual volta intervenga una variazione del recapito e/o del relativo numero telefonico.

Nel corrispettivo è incluso l'onere relativo al servizio di reperibilità.

ART. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'Appaltatore- avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal DEC e/o dal RUP.

ART. 16 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale è corrisposto in canoni mensili posticipati per i mesi nei quali il servizio viene svolto, da pagare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il calcolo dell'importo a base d'asta è avvenuto considerando un anno scolastico "standard" di 38 settimane circa (16 settembre – 30 giugno). L'importo complessivo rimane invariato per tutta la durata del contratto, prescindendo dunque dalla durata effettiva deliberata dalle istituzioni scolastiche del territorio.

Ciascuna fattura dovrà contenere altresì il riferimento al Contratto di appalto cui si riferisce, il codice CIG e dovrà essere intestata e trasmessa al comune con le modalità previste dalla vigente normativa in merito alla fatturazione alla Pubblica Amministrazione.

La liquidazione della fattura è subordinata al previo formale accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle pattuizioni contrattuali, nonché della regolarità contributiva e dell'assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

Il Comune non pagherà quelle prestazioni che da indagini, verifiche e controlli effettuati risultano non eseguiti.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili alla Amministrazione comunale l'Appaltatore avrà diritto agli interessi di mora come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.).

Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto dal RUP e/o dal DEC.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l'Appaltatore.

Nel caso di contestazione il Comune provvederà alla liquidazione della fattura previa definizione della contestazione.

Nel caso di "proroga tecnica", l'eventuale proroga del servizio avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2 del Codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art.120 del D.lgs n. 36/2023 ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia.

L'appaltatore assume inoltre gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.ii.. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa, il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 ss.m.ii. sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 17 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta le prestazioni che intende eventualmente subappaltare.

Resta in ogni caso vietato il subappalto dell'intera prestazione contrattuale.

ART. 18 – PENALITA'

L'Appaltatore nell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni di leggi e di regolamenti concernenti il servizio stesso. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato, la non effettuazione o l'incompleta esecuzione del servizio, consentono al Comune, oltre alla possibilità di risoluzione del contratto, di disporre l'applicazione delle seguenti penali nella misura di:

- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di mancata effettuazione del servizio (escluse le cause di forza maggiore dimostrate);
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni ritardo e irregolarità nell'espletamento del servizio, per mancata effettuazione di un percorso giornaliero (escluse le cause di forza maggiore dimostrate);
- € 500,00 (cinquecento/00) per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio;
- € 1.000,00 (mille/00) per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro;
- € 1.000,00 (mille/00) per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato;
- € 1.000,00 (mille/00) per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate, ecc.);
- € 500,00 (cinquecento/00) per non ottemperanza tempestiva alla eliminazione delle disfunzioni degli inconvenienti segnalati.

È fatta salva la facoltà per il Comune di recuperare le eventuali maggiori spese necessarie ad approntare un servizio sostitutivo.

Dette penali saranno applicate in sede di liquidazione del compenso spettante all'Appaltatore, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore medesimo, che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'applicazione delle penali come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

Qualora si verificano tre successive segnalazioni di inadempienza, con susseguenti applicazioni di penali, il Comune potrà disporre la risoluzione del contratto e procedere ad una nuova aggiudicazione ad altra impresa.

L'applicazione della decurtazione e della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre azioni a tutela delle obbligazioni contrattuali.

Il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1382 C.C., richiedere all'Appaltatore il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.

ART. 19 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'Appaltatore, diffidato, non ottemperi ai propri obblighi entro le 24 ore successive all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione delle penali, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

In tal caso il Comune si rivale, per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti sull'appaltatore con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito.

E' fatto salvo il diritto di escutere la cauzione definitiva.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, oltre che per le ipotesi disciplinate dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., o per le altre ipotesi indicate nel presente capitolato, potrà richiedere in qualsiasi momento la risoluzione anticipata del contratto, per comprovati inadempimenti dell'appaltatore e qualora si verificano fatti che, a giudizio del Comune, rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

- il ritardo nell'avvio dei servizi che ecceda i 5 giorni dalla data di avvio del servizio di cui al relativo verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal DEC/RUP.
- La sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi casi di forza maggiore;
- La mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale;
- Qualora l'adempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato comporti l'applicazione delle penali, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale annuale;
- Gravi irregolarità o mancanze riscontrate nella esecuzione delle prestazioni che abbiano arrecato o possono arrecare danno comune;
- Abituale inadempienza o negligenza nello svolgimento delle prestazioni, qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento delle prestazioni stesse;
- La decadenza o revoca dell'iscrizione dell'impresa;
- La perdita di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione o mancato rinnovo dell'iscrizione;
- Accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
- Reiterati ritardi nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente (art. 12 D.lgs 36/2023);
- La cessione totale o parziale del contratto;
- Il subappalto in violazione del Codice dei Contratti;
- La mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'appaltatore;
- Il mancato rispetto del diniego della autorizzazione alle modificazioni soggettive dell'appaltatore;
- il mancato mantenimento della cauzione definitiva per tutto il periodo di validità del Contratto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

Per le ipotesi di cui sopra la risoluzione del contratto opera di diritto non appena il Comune dichiara all'appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:

- l'appaltatore non si conforma, entro il termine fissato, alla intimidazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto;
- l'appaltatore rifiuta o trascura di eseguire le disposizioni di servizio impartite;
- reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall'appaltatore.

In tali casi il RUP propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Per le ipotesi di cui sopra, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, il RUP può intimare, per iscritto, all'Appaltatore di adempiere le obbligazioni entro 15 giorni. Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intende senza altro risoltto.

La risoluzione del contratto è disposta dal Comune mediante apposito provvedimento.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune:

- 1) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
- 2) incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
- 3) può avvalersi della organizzazione dell'appaltatore per la continuazione delle prestazioni, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assunto e ciò fintantoché non sia possibile provvedere in altro modo.

Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore non possono essere intesi come rinuncia del Comune ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di esigere le penali contrattuali.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie è competente l'A.G. del foro di Brindisi.

Si esclude la competenza arbitrale.

ART. 22 - SPESE

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'Appaltatore. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula del contratto. Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

ART. 23 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi con la massima regolarità e puntualità, nonché con la diligenza richiesta per assicurare le migliori condizioni di protezione e di fruibilità da parte degli utenti.

Saranno a carico dell'appaltatore i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- eseguire i servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- all'avviamento del servizio prendere in consegna i mezzi conferiti in comodato d'uso gratuito dal Comune, nelle condizioni in cui si trovano, senza avanzare alcun onere economico o richiesta di risarcimento nei confronti del Comune o di terzi, per eventuali attività non svolte dalla impresa uscente o dal Comune o per eventuale maggior carico di lavoro per il raggiungimento dello standard richiesto per il servizio;
- osservare tutte le direttive emanate dal RUP per l'espletamento dei servizi previsti dal Capitolato;
- provvedere a propria cura e spese alla quotidiana pulizia dello scuolabus (in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto igienizzando maniglie e sedute, utilizzando prodotti adeguati) e al lavaggio interno ed esterno dello stesso con cadenza almeno mensile;
- dotarsi di un sistema tecnologici/informatico per consentire alla stazione appaltante il controllo in tempo reale dello svolgimento del servizio, per riscontro giornaliero dei fruitori del servizio e per gestire comunicazioni scolastiche o imprevisti, anche per conto dell'ufficio competente;
- svolgere i servizi previsti dall'appalto in qualsiasi condizione di traffico o condizioni climatiche avverse, salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o gravi danni, che dovranno essere adeguatamente documentati. I servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente, inoltre, dalle condizioni della rete viaria, sia su strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo risultassero percorribili con difficoltà;

- Non costituiscono giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori compensi o indennità i cambiamenti di percorso dei veicoli per lavori sulle strade o per altri motivi;
- Segnalare al Comune qualsiasi irregolarità e coadiuvare la Polizia Locale. L'Appaltatore collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che esse saranno studiate e poste in atto dal Comune;
- La riparazione di eventuali guasti derivanti dalla esecuzione dei servizi oggetto del contratto, nonché i risarcimenti dei danni che da tali guasti dovessero derivare;
- L'impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente capitolato speciale e della normativa vigente;

ART. 24 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato a adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni a persone, animali e cose, nonché ad opere e servizi pubblici.

L'appaltatore si impegna a mantenere tutti i contatti con gli enti competenti in merito alla sicurezza e alla igiene del lavoro, quali Ispettorato del lavoro, INAIL, ASL, Vigili del Fuoco, etc. al fine di poter garantire il rispetto della legislazione vigente.

L'appaltatore solleva comunque, da ogni responsabilità civile e penale il Comune ed il personale eventualmente da esso preposto per qualunque danno a persone, animali o cose, durante l'intero periodo dell'appalto.

ART. 25 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Inoltre, l'attività svolta dovrà rispettare le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, contenute e previste dal vigente codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso. Tutto il personale dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza.

Con la sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore dichiara di aver eseguito un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

L'Appaltatore si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare, l'Appaltatore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.L. 81/2008.

L'Appaltatore prima dell'avvio del servizio o comunque alla sottoscrizione del contratto, dovrà presentare:

- dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di aver provveduto ad effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa;
- il proprio «Documento di valutazione dei rischi» eventualmente aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto.

Il Documento di valutazione dei rischi, qualora ritenuto lacunoso da parte del Comune, dovrà essere aggiornato entro i successivi 30 (trenta) giorni senza alcun onere per il Comune. In caso di mancato

adempimento dell'obbligo innanzi indicato, il Comune potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale.

L'Appaltatore si farà carico di trasmettere l'elenco di tutte le attività conferite all'esterno riguardanti la materia normata dal D.lgs.81/2008.

L'Appaltatore produrrà apposita autocertificazione sottoscritta o altra specifica documentazione attestante la formazione impartita al personale conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'appaltatore di situazioni di pericolo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il RUP ed il DEC per renderlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

ART. 26 - COOPERAZIONE

È fatto obbligo al personale dipendente dell'Appaltatore di segnalare al DEC e/o al RUP quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

È fatto altresì obbligo di denunciare al Comune qualsiasi irregolarità, coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

ART. 27 - RISERVATEZZA

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e riservate le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengono, comunque a conoscenza nel corso del rapporto e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini della esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 196/2003.

ART. 28 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore, a pena di nullità, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto.

ART. 29 – COMUNICAZIONE DI MODIFICAZIONE SOGGETTIVE

Qualora l'appaltatore subisca modificazioni soggettive di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., lo stesso è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, tali modificazioni al RUP, il quale, previa esecuzione degli accertamenti indicati dal predetto art. 120, può autorizzare la prosecuzione dell'appalto in essere fino alla scadenza del contratto.

La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al precedente comma è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1546 del codice Civile.

ART. 30 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii il contratto è stipulato come scritta privata.